



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUĐ PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMISE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 95/08

16 dicembre 2008

Sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e

T-309/06

Budějovický Budvar / UAMI

IL TRIBUNALE ANNULLA LE DECISIONI DELL'UAMI SULLA REGISTRAZIONE COME MARCHIO COMUNITARIO DEL SEGNO «BUD» IN PARTICOLARE PER LA BIRRA

*L'UAMI ha commesso vari errori rigettando le opposizioni della Budějovický Budvar contro le
domande di registrazione della Anheuser-Busch*

Tra il 1996 e il 2000 la fabbrica di birra americana Anheuser-Busch ha chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) la registrazione come marchi comunitari del segno denominativo BUD e del segno figurativo contenente il termine «bud» per vari prodotti e servizi, in particolare per la birra.

La fabbrica di birra ceca Budějovický Budvar ha proposto opposizioni contro la registrazione dei marchi comunitari per tutti i prodotti richiesti. A sostegno delle sue opposizioni, la società ceca ha invocato, in particolare, la denominazione d'origine «bud», registrata precedentemente per la birra a titolo dell'Accordo di Lisbona¹ e tutelata come tale in Francia, e la denominazione «bud» tutelata in forza di una convenzione stipulata fra l'Austria e l'ex Repubblica socialista cecoslovacca².

L'UAMI ha interamente respinto le opposizioni della Budějovický Budvar poiché il segno BUD non poteva essere considerato come una denominazione di origine, in quanto l'impresa ceca non aveva dimostrato un uso serio nel commercio della denominazione di origine «bud», e in quanto questa non dava diritto alla Budějovický Budvar di vietare l'uso del termine bud, come marchio, in Austria o in Francia. In particolare, l'UAMI ha ritenuto che i consumatori europei non potessero percepire il termine «bud» come un diminutivo del nome della città ceca České Budějovický, la cui versione tedesca è «Budweis».

¹ L'Accordo di Lisbona concernente la tutela delle denominazioni d'origine e la loro registrazione internazionale, adottato il 31 ottobre 1958, rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967, e modificato il 28 settembre 1979.

² Il Trattato relativo alla tutela delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e delle altre denominazioni indicanti la provenienza di prodotti agricoli e industriali, firmato l'11 giugno 1976 fra l'Austria e la Repubblica socialista cecoslovacca, e facente parte da allora dell'ordinamento giuridico della Repubblica ceca.

La Budějovický Budvar ha proposto ricorsi contro le decisioni di rigetto delle sue opposizioni dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il Tribunale rileva, anzitutto, che l'UAMI deve tener conto dei diritti precedenti, tutelati negli Stati membri, **senza poter rimettere in discussione la loro qualificazione**. Di conseguenza, fintantoché la tutela accordata in Austria e in Francia alla denominazione «bud» è valida in forza dei diritti nazionali di detti Stati, l'UAMI è tenuto a tener conto degli effetti di tale tutela.

Inoltre, il Tribunale constata che, avendo richiesto dalla Budějovický Budvar di dimostrare un uso «serio» delle denominazioni «bud», e ciò per ciascuno dei territori per cui vale la tutela di dette denominazioni, l'UAMI ha commesso un errore di diritto. Infatti, L'UAMI avrebbe dovuto semplicemente verificare se i segni di cui trattasi fossero usati **nel contesto di un'attività commerciale diretta ad un vantaggio economico, e non nel settore privato**, e ciò indipendentemente dal territorio considerato da tale uso.

Inoltre, Il Tribunale considera che la società ceca è riuscita a provare che le denominazioni di cui trattasi sono usate nella vita commerciale. Per quanto concerne l'affermazione dell'UAMI secondo cui la Budějovický Budvar fa uso del segno BUD come marchio, il Tribunale rileva che nulla mostra che la dicitura «bud», apposta sui prodotti di cui trattasi, farebbe riferimento più all'origine commerciale che all'origine geografica del prodotto.

Infine, il Tribunale constata che l'UAMI ha commesso un errore, non tenendo conto di tutti gli elementi fattuali e giuridici pertinenti per stabilire se i diritti austriaco e francese dessero il diritto alla Budějovický Budvar di vietare l'uso di un marchio più recente.

Per tutti tali motivi, **il Tribunale annulla le decisioni dell'UAMI**.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: ES CS DE EN EL FR HU IT PL RO SK

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-cause>
riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*